

Disoccupazione involontaria - Trattamento in favore lavoratori rimpatriati - Art. 71 del regolamento comunitario n. 1408 del 1971 - Equiparazione del servizio lavorativo svolto nei paesi comunitari - Condizioni - Rinvio alla normativa interna - Legge n. 402 del 1975 - Lavoratori che abbiano già usufruito in precedenza del trattamento di disoccupazione - Nuova attribuzione dell'indennità di disoccupazione - Condizioni.

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro - 06.11.2009 n. 23599 - Pres. De Luca - Rel. La Terza - P.M. Fucci - C.M.M. (Avv. Andreozzi) - INPS (Avv.ti Fabiani, Stumpo, Triolo)

In tema di trattamento di disoccupazione spettante ai lavoratori rimpatriati, l'art. 71 del regolamento comunitario n. 1408 del 1971, pur equiparando, dal punto di vista assicurativo, il servizio lavorativo svolto in Italia a quello svolto negli altri paesi membri dell'Unione Europea, rimanda, quanto ai requisiti del trattamento ed alla sua misura, alla normativa italiana, costituita dalla legge n. 402 del 1975. Ne consegue che, ove il lavoratore abbia già usufruito in precedenza del trattamento di disoccupazione, l'ulteriore attribuzione del diritto all'indennità è subordinato, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 402 del 1975, allo svolgimento di un nuovo periodo di lavoro di dodici mesi, di cui almeno sette all'estero.

FATTO - Con la sentenza in epigrafe indicata del 25 marzo 2005 la Corte d'appello di Cagliari, riformando la statuizione di primo grado, rigettava la domanda proposta nei confronti dell'INPS da C.M.M. per ottenere la indennità di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati; la C. aveva dedotto di avere lavorato in Germania dal 13 giugno al 19 dicembre 2000, rimanendo poi disoccupata dal 20 dicembre 2000 all'8 agosto 2001; che, iscrittasi alla sezione circoscrizionale per l'impiego di Cagliari, si era vista rifiutare la prestazione per carenza del requisito contributivo di 12 mesi di contribuzione nel biennio precedente al rimpatrio, di cui 7 di lavoro all'estero.

Affermava la Corte territoriale che il Regolamento CEE n. 1408 del 1971 prevede che il lavoratore disoccupato ha diritto alla indennità di disoccupazione da parte dello stato di residenza, anche se ha prestato attività lavorativa in altro stato membro. Tuttavia l'art. 71 del predetto Regolamento disponeva che il lavoratore che ha lavorato all'estero e che si pone a disposizione degli uffici del lavoro dello stato di residenza, beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato, come se vi avesse svolto la sua ultima occupazione. Da questo dato normativo, affermava la Corte, discende che i requisiti di contribuzione prescritti non possono essere che quelli previsti dalla legislazione italiana (art. 3 legge n. 402

del 1975), il quale subordina il diritto alla indennità di disoccupazione del lavoratore rimpatriato, che abbia già usufruito del beneficio, alla prestazione di almeno 12 mesi di lavoro dipendente, di cui almeno 7 svolti all'estero. Né la norma comunitaria, né quella della legge italiana potevano trovare deroga in una circolare interna dell'INPS, e neppure rilevava che, in periodi diversi, l'Istituto avesse liquidato l'indennità di disoccupazione, perché ogni domanda richiede una autonoma verifica sulla esistenza dei requisiti. In linea di fatto la C. non aveva dimostrato ulteriori versamenti contributivi, oltre a quelli del periodo giugno - dicembre 2000, che le avrebbero consentito di rientrare nella previsione di legge.

Avverso detta sentenza la soccombente propone ricorso con due motivi.

Resiste l'INPS con controricorso.

DIRITTO - La ricorrente lamenta violazione dell'art. 71 del Regolamento CE n. 1408 del 1971 e dell'art. 249 del Trattato del 25 marzo 1957, perché secondo detto Regolamento il lavoratore rimpatriato beneficia delle prestazioni secondo la legislazione di questo Stato come se ivi avesse svolto la sua ultima occupazione, mentre il richiamo alla legge nazionale varrebbe solo per le modalità di erogazione. Detta interpretazione sarebbe confermata dalla circolare emanata dallo stesso INPS.

Con il secondo motivo si lamenta difetto di motivazione.

Per avere negato ogni rilievo al fatto che nel passato essa ricorrente avesse goduto della indennità di disoccupazione anche in mancanza dei requisiti che adesso l'Istituto riteneva imprescindibili.

Il ricorso non merita accoglimento.

1. Invero lo stesso art. 71 del Regolamento comunitario che la ricorrente invoca, rimanda, per il diritto alla indennità di disoccupazione alla normativa italiana, costituita dalla legge 25 luglio 1975 n. 402, che concerne il trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati, e ciò non solo ai fini del calcolo ma anche ai fini dei requisiti cui questo viene subordinato. E, d'altra parte, non potrebbe essere altrimenti, perché scopo del Regolamento citato è quello di equiparare, dal punto di vista assicurativo, i periodi lavorativi svolti in Italia a quelli svolti nei paesi membri, per evitare ostacoli alla libera circolazione dei lavoratori nell'ambito dell'Unione, che potrebbero essere pregiudicati ove il lavoro svolto in altro stato membro non valesse ai fini assicurativi, ovvero valesse in misura inferiore rispetto a quello svolto in patria. Il Regolamento quindi non può conferire diritti maggiori rispetto a quelli di cui godrebbe il lavoratore che ha sempre lavorato in un unico stato.

Orbene, la ricorrente, se avesse lavorato sempre e solo in Italia, per conseguire il diritto

alla indennità di disoccupazione dovrebbe possedere i requisiti di almeno due anni di assicurazione ed almeno un anno di contribuzione nel biennio precedente l'inizio del periodo di disoccupazione (il requisito della c.d. attualità contributiva); lo prevede una disposizione remota, ossia l'art. 19 del R.D.L. 14 aprile 1939 n. 636, convertito in legge 6 luglio 1939 n. 1272, tuttora vigente nel periodo che interessa.

2. Invero l'art. 1 della citata legge n. 402/75, non sembra richiedere, per i lavoratori rimpatriati la sussistenza di questi requisiti di anzianità assicurativa e attualità contributiva, giacché di essi non si fa alcun cenno, mentre vengono prescritte, come uniche condizioni, che il rimpatrio sia avvenuto entro un certo termine dalla data del licenziamento (art. 1 comma 2) e che il lavoratore si sia iscritto all'ufficio di collocamento sul territorio italiano entro un certo termine (art. 2).

Sembra quindi che al lavoratore che resta disoccupato dopo il rimpatrio sia assicurata una condizione di miglior favore, rispetto a colui che risulta disoccupato dopo avere lavorato solo in Italia.

3. Vi è poi la disposizione specifica di cui all'art. 3 della legge 402/1975, che riguarda i lavoratori rimpatriati che abbiano già usufruito, in precedenza, del trattamento di disoccupazione: per costoro si richiede lo svolgimento di un nuovo periodo di lavoro di dodici mesi, di cui almeno sette all'estero. La disposizione prevede quindi, logicamente, che il lavoratore - il quale, a causa della disoccupazione successiva al rimpatrio abbia conseguito l'indennità a condizioni più favorevoli rispetto alla generalità dei lavoratori che si trovano in stato di disoccupazione - ove voglia goderne ulteriormente, sia, non solo nuovamente rimpatriato (condizione imprescindibile per godere della disoccupazione in Italia), ma anche che questo secondo rimpatrio sia preceduto da un periodo di lavoro di un anno e che, per almeno sette mesi di quell'anno, il lavoro sia stato svolto all'estero.

4. Nella specie, la ricorrente non rientrava nella previsione, giacché, dopo l'ultima corresponsione della indennità di disoccupazione, aveva lavorato solo in Germania e per soli sei mesi.

Il fatto che la ricorrente avesse già percepito, per diversi periodi, l'indennità di disoccupazione è riferito dalla sentenza impugnata (laddove correttamente esclude che quella corresponsione, la quale sarebbe stata effettuata in mancanza di requisiti, possa abilitare la lavoratrice a pretenderla ancora senza di essi) ed è poi sicuramente ammesso in ricorso, in cui la C. ha dichiarato di averne già goduto per i periodi dal 18 dicembre 1997 al 12 luglio 1998 e dal primo dicembre 1998 al 4 luglio 1999, dal 12 dicembre 1999 al 12 giugno 2000, di talché va applicata la norma specifica di cui all'art. 3, dettata per i lavoratori rimpatriati che hanno

già fruito della indennità.

Alla luce delle considerazioni svolte, restano irrilevanti tutte le altre considerazioni illustrate in ricorso.

Il ricorso va quindi rigettato.

Nulla per le spese ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ..

(Omissis)